

REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE, PUBBLICITÀ Rome, Via A. Depretis, 45-A - Telef. 481-593-40-702

Gli articoli riepiscopiano esclusivamente il pensiero degli autori e perentio ad essi va le responsabilità del loro scritto, le fotografie, i disegni anche se non pubblicati non si restituiscono - E' vietata la riproduzione e traduzione anche parziale di articoli, senza citarne le fonte.

Esce il Giovedì

Spediz. in abb. post. (Gruppo II)

Abbonamenti

Sostenitore annuo lire 2.000 - Ordinario: 900 annuo; lire 500 semestrale; lire 300 trimestrale - Un numero separato lire 20, arretrato lire 40 - Abbonamento all'estero: lire 1.500 - Conto corrente postale n. 1/11920

Pubblicità

Per ogni linea di altezza-larghezza di colonna, lire 100 - Avvisi di convocazione e bilanci degli organismi cooperativi, lire 600 per le prime 25 righe lire 30 per ogni riga in più - Conto corrente postale n. 1/11920

Disarmonie esistenti tra il regime giuridico e tributario delle imprese cooperative

Il risveglio e lo sviluppo del movimento cooperativo in questo tormentato dopoguerra, la accentuata funzione sociale della cooperazione in tutti i settori economici, ci inducono a mettere in evidenza alcune delle più appariscenti e gravi disarmonie esistenti tra il regime giuridico e quello tributario delle imprese cooperative in generale, e perciò l'urgente necessità che venga operato un rapido aggiornamento di quest'ultimo regime.

Il D. L. 14 dicembre 1947, n. 1577 (art. 24), in relazione alla svalutazione subita dalla nostra moneta ed alle esigenze finanziarie delle imprese cooperative ha aumentato il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione, portandolo a L. 500, ha elevato il limite massimo del valore nominale di ciascuna quota - o dell'ammontare delle azioni - eccedere: portando il primo a lire 10.000 ed il secondo a lire 250.000; ha seppeso il limite massimo del valore nominale o delle quote di ciascuna azione o delle quote delle persone giuridiche, pur mantenendo il limite massimo di cinque quote a queste attribuibili dall'atto costitutivo.

La nuova disciplina giuridica data alla formazione del capitale sociale accentua le disarmonie che già esistevano tra tale disciplina e le norme che concedono agevolazioni tributarie alle cooperative per gli atti relativi alle operazioni sociali da esse compiute. Da tali disarmonie discende che praticamente rimangono aneatte in vigore soltanto le agevolazioni tributarie cosiddette assolute, che prescindono dall'entità del capitale sociale versato, e precisamente l'esenzione della imposta di registro, dalle tasse di bollo e dalla tassa di concessione governativa accordata a tutte le cooperative sugli atti costitutivi e sui mutamenti di esse nonché sugli atti di ammissione e di recesso dei soci.

Le altre agevolazioni sugli atti relativi alle operazioni sociali hanno, invece, perduto molto valore pratico. Sarà facile darne la dimostrazione.

Tassa di bollo ed imposta di registro

Le leggi che regolano questi tributi stabiliscono che le cooperative in generale, per le quali sussistono i requisiti della mutualità agli effetti tributari, nel dipartimento della loro costituzione, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo e dalla registrazione e sono, inoltre, fissata minima di imposta di registro di lire 40, sugli atti relativi alle loro operazioni, purché:

- 1) il capitale sociale versato non sia superiore a lire 300.000 - elevato a lire 2 milioni per le cooperative edili e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro (art. 11 D. L. Lt. 4 marzo 1945, n. 185);

lari ed economici e dei fondi rustici costituenti unità aziendali familiari non superava generalmente tale importo. Questo è stato elevato a L. 600.000 dal citato D. L. Lt. del 1945 e tale è rimasto ancora, non ostante il valore soprattutto degli stabili urbani dei centri di maggiore importanza - dove più sentita è l'azione della cooperazione edilizia - è notevolmente superiore, per quanto modesto possa essere l'alloggio.

Si noti che la legge parla non di prezzo al quale l'immobile viene assegnato, ma di valore accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, essa stabilisce che se il valore dell'immobile assegnato supera tale limite, è dovuta l'imposta ordinaria per l'intero valore accertato. Ne discende che la legge non tiene presente il rapporto mutualistico che intercorre tra cooperativa e socio, rapporto che si sostanzia appunto nel beneficio per il socio di ottenere beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle che offre il libero mercato. La terminazione del valore dello stabile assegnato in base a quello venale corrente sul mercato, porta a questo duplice risultato:

Una circolare del Ministro Tupini

Provveditori alle OO. PP. e Ingegneri Capi del Genio Civile invitati ad agevolare l'assegnazione di lavori da parte delle Cooperative

Se si vuole che le "ministeriali", abbiano pratica applicazione occorre che il Ministro dei LL. PP. disponga prima per legge quanto deve esser fatto dall'Amministrazione centrale e periferica per favorire lo sviluppo delle società cooperative di produzione e lavoro

Sul precedente numero 3 della "Italia cooperativa" abbiamo ampia citato gli problemi prospettati dalla Confederazione Cooperativa Italiana al Ministro dei LL. PP., al fine di venire incontro alle numerose e giuste necessità che da tempo avvertono le Cooperative di lavoro e loro consorzi ammessi ai pubblici appalti.

La relazione in tale segnalazione, il Ministro ha provveduto ad indirizzare apposita circolare ai Prefetti, ai Provveditori alle Opere Pubbliche e agli Ingegneri Capi del Genio Civile con la quale, ricordati i recenti provvedimenti legislativi promulgati allo scopo di promuovere lo sviluppo di una nuova e vitale attività produttiva, rende noto come sia preciso intendimento del Ministero che gli Uffici dipendenti diano a tali disposizioni un'attuazione che risponda alle finalità sociali alle quali essi si ispirano.

La circolare - che pubblichiamo per intero in seconda pagina nella rubrica "Atti e Comunicazioni" - non provvede a risolvere che uno dei problemi prospettati, e cioè quello relativo alla necessità che gli uffici periferici del Ministero si attenano, nel modo migliore, alle disposizioni dell'art. 40 e seguenti del Regolamento 1911.

Abbiamo detto sopra che dei problemi prospettati dalla Confederazione Cooperativa Italiana, una soltanto è venuta a risolversi con la circolare emanata dal Ministro Tupini.

Multi altri invece, restano ancora da risolvere, tra i quali ricordiamo: il pagamento dei crediti maturati;

Un principio cardine per la cooperazione

Recentemente in alcuni giornali si è posta in rilievo l'adesione della Lega Nazionale delle Cooperative al Fronte della libertà al quale, come è noto, aderiscono il Partito comunista, quello socialista e alcuni residui di quello demolaburista e si è giustamente osservato che la Cooperazione, per essere veramente efficiente, debba avere un carattere di apoliticità. Per apoliticità non si intende riferirsi ad una affermazione astratta bensì ad una precisa realtà. Intendiamo cioè con questo concetto una cooperazione non sottoposta, né collegata, a partiti o gruppi o a movimenti politici di qualsiasi genere o natura.

Così è stata sempre politica l'indipendenza della cooperazione. L'apoliticità è un principio cardine; venir meno di esso significa snaturare la cooperazione. Né ci si venga a dire che il Fronte rappresenta "soltanto" uno sbaramento alle forze repressive e reazionarie. Il Fronte ha una sua politica e le Cooperative, aderendo ad esso, non compiono un gesto di difesa, ma partecipano attivamente ad un aggruppamento che, per tendere alla realizzazione di un determinato programma politico, fanno assumere alle Cooperative un colore politico che le fa venire meno ad un presupposto fondamentale per la loro esistenza: Occorre difendere l'esistenza delle Cooperative tenendole al di fuori dell'agente politico, indipendentemente dalle ideologie dei suoi aderenti, se si vuole realizzare una cooperazione che tenga veramente fede ai suoi principi.

ad esso significa snaturare la cooperazione. Né ci si venga a dire che il Fronte rappresenta "soltanto" uno sbaramento alle forze repressive e reazionarie. Il Fronte ha una sua politica e le Cooperative, aderendo ad esso, non compiono un gesto di difesa, ma partecipano attivamente ad un aggruppamento che, per tendere alla realizzazione di un determinato programma politico, fanno assumere alle Cooperative un colore politico che le fa venire meno ad un presupposto fondamentale per la loro esistenza: Occorre difendere l'esistenza delle Cooperative tenendole al di fuori dell'agente politico, indipendentemente dalle ideologie dei suoi aderenti, se si vuole realizzare una cooperazione che tenga veramente fede ai suoi principi.

L'imposta "ad valorem"

Come abbiamo già dato notizia, a Savona si sono adunati recentemente circa settanta coltivatori per protestare contro il gravoso provvedimento fiscale che autorizza i Comuni ad imporre una imposta del 5% ad valorem sui generi di largo consumo. Ma il provvedimento, secondo quanto pubblicano i giornali finanziari, è permanente e l'imposta non sarà ridotta. Ci permettiamo di fare le più ampie rievocazioni sul provvedimento stesso perché non è facile stabilire quali siano i valori dei singoli prodotti quando si pensi, per esempio, che su uno stesso mercato e nello stesso giorno la frutta ha avuto una oscillazione di circa 80 lire al chilogrammo. D'altronde applicare il diritto contemplato dalla disposizione governativa a tutte le colture è un'interpretazione estensiva giacché il decreto ha limitato l'imposta solo ai generi di larga cultura e giacché ha ritenuto che tali generi destinati alla vendita fuori del luogo di produzione avrebbero compensato l'imposta pagata in anticipo dal produttore con un maggiore ricavo nella vendita. Ora purtroppo ciò non si è verificato.

A. D'Angelo

